

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

DECRETO PRESIDENZIALE N. 329 DEL 28.10.08

OGGETTO: Autorità Portuale Brindisi. D. lgs. 196/2003. Adozione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Il sottoscritto dott. Giuseppe Giurgola, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, giusta decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture del 5/4/2007,

PREMESSO che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - d'ora innanzi, per brevità, denominato "Codice" - stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;

che il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

- a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- che, sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) del Codice;
4. l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui al presente regolamento, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento contrassegnate dai numeri 1, 2, 3 e 4, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Autorità Portuale, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Autorità Portuale deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VISTO lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili predisposto dall'ASSOPORTI, in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali in data 13 dicembre 2005;

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

VISTA la legge n. 84/'94;

DECRETA

E' adottato il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte di questa Autorità Portuale nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt.20, comma 2, e 21, comma 2, del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il presente Regolamento identifica, nelle schede n. 1, 2, 3 e 4 che formano parte integrante del Regolamento medesimo, i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D. lgs. n. 196/2003 (artt. 65, 67, 68, 69, 71, 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente Regolamento sono trattati, salvo diversa indicazione specifica riportata nelle tabelle di cui al comma precedente, previa verifica della loro



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nei casi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato;

Le operazioni di interconnessione, raffronto e comunicazione, individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del Dlgs. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del Dlgs. n. 196/2003).

ARTICOLO 3

Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge citate nelle schede allegate si intendono come recanti le eventuali successive modifiche e integrazioni ai medesimi provvedimenti legislativi.

ARTICOLO 4

Norma di chiusura

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione e, a norma dell'art. 20 D. lgs. 196/2003, comma 4, è aggiornato ed integrato periodicamente, adottando adeguate forme di pubblicità.

N° scheda	Denominazione del trattamento
1	COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ED ORGANISMI DELL'AUTORITA' PORTUALE O PARTECIPATI DALL'A.P.
2	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
3	ATTIVITA' LEGALE
4	RILASCIO AUTORIZZAZIONI E AMMINISTRAZIONE/GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

28 OTT. 2008



IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Giugola

